SENTENZA n. 22/2025

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21487**, sul ricorso depositato l'11 marzo 2024 da **,** generalizzato in atti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Ignazio Sposito del Foro di Nola (NA) (p.e.c. *avvocatosposito@pec.it*) da cui é rappresentato e difeso, nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 non costituita;

MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, non costituita**;**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata, difesa e

domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, non costituita**;**

INPS, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Fuochi dell'Avvocatura interna;

udito all'odierna udienza l'Avv. Alberto Fuochi, il quale ha confermato le conclusioni di cui in atti;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il ricorrente, nel proprio ricorso, lamenta la mancata integrale rivalutazione del proprio trattamento pensionistico e chiede, in via pregiudiziale, che sia rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione interpretativa di conformità o contrasto dell'art. $1_{309\text{-}310}$ L. 29.12.2022, n. 197, (con cui è stato rideterminato, in via transitoria, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni con la previsione di una sola aliquota di rivalutazione variabile) con il principio di non discriminazione in base all'età come espresso dall'art. 21_1 della Carta di Nizza e con l'art. 59_2 Regolamento CE 29.04.2004, n. 883, secondo cui «se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro interessato

sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo»; nonché, alternativamente o congiuntamente, sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo per contrasto con gli artt. 3/23/53 della Carta Fondamentale; nel merito, la condanna dell'INPS alla rifusione della somma non corrisposta in attuazione della normativa contestata con il risarcimento del danno nel frattempo subito. .

3. L'INPS, regolarmente costituitosi in giudizio, dopo avere rilevato la nullità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse ad agire non contenendo il medesimo «*alcun elemento sufficientemente specifico da cui desumere i fatti di causa*», ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. All'udienza del 25 ottobre 2024, non essendo in atti prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata disposta, a carico del ricorrente, la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio del successivo 24 novembre con il rinvio del giudizio ad oggi.

5. All'odierna udienza, constatata la mancata esecuzione dell'obbligo di notificazione di cui sopra, su richiesta

della resistente, si dispone la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del giudizio.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

D I C H I A R A

l'estinzione del giudizio **G 21487** proposto da nei confronti delle parti menzionate in epigrafe

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 14 marzo 2025

Per il Direttore della Segreteria

Dr. Alfredo Ferrari